



COMUNE DI TURSI

- Provincia di Matera -

REGOLAMENTO COMUNALE per il COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(Approvato con Delibera di C.C. n. 37 del 05.12.2002
e modifiche apportate con delibera di G.C. n. 75/2003)

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	21	Assegnazione dei posteggi
1	Oggetto del Regolamento	22	Subingresso nella concessione del posteggio
2	Ambito di applicazione	23	Posteggi su aree private
3	Definizioni	24	Posteggi in occasione di fiere mercato o sagre o altre riunioni straordinarie
4	Disponibilità dei posteggi	25	Posteggi degli operatori e degli agricoltori itineranti
	CAPO II – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE	26	Posteggi su aree demaniali
5	Individuazione e suddivisione dell'area destinata al mercato mensile	27	Commercio negli spazi autostradali
6	Individuazione e suddivisione delle aree destinate ai mercatini settimanali	28	Canone di posteggio
7	Individuazione delle aree destinate allo svolgimento delle fiere, sagre, festeggiamenti Patronali ed altre ricorrenze e festività	29	Tassa occupazione di suolo pubblico
8	Disposizioni comuni relativi all'esercizio dell'attività		CAPO V – DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO
9	Riserve di aree per agricoltori ed altri operatori ed altre riserve speciali per aree demaniali e di altri privati	30	Affissione del documento identificativo
	CAPO III – DELIMITAZIONE DELLE AREE DI MERCATO - CALENDARIO ANNUALE – ORARIO DI VENDITA	31	Posteggi – Banchi di vendita
10	Superficie e delimitazione dei posteggi	32	Controllo igienico-sanitario
11	Calendario	33	Pubblicità dei prezzi
12	Orario	34	Divieto di pubblicità
13	Spostamento della giornata di fiera, mercato, mercatino, ecc.	35	Limiti al mercato
	CAPO IV – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI CANONE E TASSA DI POSTEGGIO		CAPO VI – SANZIONI
14	Autorizzazione commerciale – Posteggio	36	Sanzioni
15	Bando di assegnazione	37	Decadenza dalla concessione del posteggio
16	Domanda di concessione	38	Revoca della concessione del posteggio
17	Formazione della graduatoria dei richiedenti		CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
18	Assegnazione di posteggio temporaneamente non occupato	39	Limitazioni e divieti alla localizzazione dei posteggi
19	Trasferimento della concessione del posteggio	40	Commercio di animali vivi
20	Validità della graduatoria	41	Pubblicità del regolamento
		42	Entrata in vigore del presente regolamento

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto, la disciplina della concessione e la gestione dei posteggi del mercato mensile, dei mercatini settimanali, di fiere, sagre o qualunque altro tipo di aggregazione, su aree pubbliche, che ha lo scopo di effettuare l'esercizio del commercio, le cui aree vengono individuate nel successivo art. 7.
2. I suddetti momenti aggregativi sono riservati ai soli operatori regolarmente autorizzati ad esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento trova applicazione per tutte le manifestazioni che hanno lo scopo di effettuare l'esercizio del commercio di cui all'art. 1, conformemente alla disciplina prevista:
 - dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, recante: "Riforma della disciplina, valida al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
 - dalla legge regionale n. 19 del 20 luglio 1999 e successive integrazioni e modificazioni
2. Tutti gli atti e le notizie relative alle manifestazioni di cui al punto 1 saranno affisse in apposita bacheca in spazio antistante il Comando Vigili Urbani, che dallo stesso sarà tenuto aggiornato. Delle manifestazioni ed altre notizie utili agli operatori ed utenti sarà dato anche avviso in un tabellone installato in area pubblica antistante il Palazzo Municipale, aggiornato a cura dell'Ufficio Commercio.

ART. 3

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- **Per aree pubbliche**, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico sia per consuetudine o per l'occasione di fiere, mercati o festeggiamenti civili o religiosi;
- **Per posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità implicita o esplicita acquisita dal Comune se pur temporaneamente per l'occasione da consuetudini o per l'esercizio del commercio da effettuarsi per fiere, mercati o festeggiamenti civili o religiosi, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- **Per mercato**, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- **Per fiera, sagra o altro tipo di aggregazione**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- **Per presenza in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

- **Per presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

ART. 4
DISPONIBILITA' DEI POSTEGGI

1. Presso gli uffici Commercio e Polizia Municipale sarà sempre disponibile una planimetria continuamente aggiornata dei posteggi esistenti nel territorio del Comune.
2. In mancanza il responsabile dell'Ufficio Commercio dovrà dare sempre esaurienti indicazioni sul numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi disponibili.

CAPO II – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

ART. 5

INDIVIDUAZIONE E SUDDIVISIONE DELL'AREA DESTINATA AL MERCATO MENSILE

1. L'area destinata a mercato mensile viene individuata negli spazi, aree e vie come di seguito specificata:
 - a) Inizio dall'incrocio di Viale Sant'Anna con Via Roma;
 - b) Sviluppo su tutto il lato destro di Viale S. Anna nel senso di marcia Via Roma – Viale Sant'Anna;
 - c) Piazzetta Sant'Anna;
 - d) Incrocio Via La Manna – Viale Sant'Anna;
 - e) Via Italia dall'incrocio di Via Olanda all'incrocio di Via Grecia;
 - f) Via Grecia dall'incrocio di Via Italia verso il palazzetto del basket. .ed ha una superficie complessiva lorda per quanto risulta dalle sedi stradali indicate nei punti precedenti e meglio individuate nella allegata planimetria (Allegato A).
2. L'area del mercato viene suddivisa nei settori risultanti dal seguente prospetto:

Settori	DESCRIZIONE DEI PRODOTTI	N° Posteggi
A	Alimenti, Frutta e verdura;	da 59 a 66
B	Oggetti di vestiario di qualsiasi specie – Scarpe e pelletteria;	da 1 a 54
C	Oggetti e attrezzature per l'agricoltura e il giardinaggio, ferramenta, casalinghi e detersivi;	da 55 a 57 e 58, 60 da 67 a 87
D	Altre voci non rientranti nelle quattro precedenti	sull'immediata periferia delle aree sopra individuate.
E	Area riservata ai produttori diretti di cui al successivo art. 9:	sull'immediata periferia delle aree sopra individuate.

Il riferimento alle numerazioni dei posteggi è meglio individuato nell'allegato (A).

3. Gli operatori possono porre in vendita solo gli articoli previsti per il settore richiesto.
4. Il provvedimento di concessione del posteggio elencherà gli articoli autorizzati.

ART. 6

INDIVIDUAZIONE E SUDDIVISIONE DELLE AREE DESTINATE AI MERCATINI SETTIMANALI

1. Il mercatino settimanale avrà svolgimento nelle seguenti zone:

ZONA A)	Piazza C. Doria – Rione SS. Quaranta
ZONA B)	Piazzetta Pescogrosso
ZONA C)	Caprarico
ZONA D)	Panevino

2. In detto mercatino sarà consentita la vendita di tutti i prodotti merceologici, fatta eccezione per i prodotti ittici non viventi, per le bevande alcoliche, per il pane e per i generi per i quali possono insorgere inconvenienti igienico-sanitari.
3. In funzione delle aree disponibili si stabiliscono n. 16 posteggi.
4. La vendita deve avvenire unicamente negli appositi spazi contrassegnati da numeri progressivi come per ciascuna zona individuati negli allegati B – C – D – E.

ART. 7

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FIERE, SAGRE, FESTEGGIAMENTI PATRONALI ED ALTRE RICORRENZE E FESTIVITA'

1. Salvo diverso piano dettagliato predisposto dalla Giunta Comunale, è individuato nel centro cittadino, costituito dalle aree antistanti e sottostanti la Sede Municipale, dalle adiacenti aree di Via Roma a partire dalla Piazza Monumento proseguendo, nel senso di marcia Tursi-Colobrarò, fino all'incrocio di Via Roma con Via Olanda, lungo il solo lato sinistro, il sito destinato ad ospitare le installazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di sagre, festeggiamenti patronali ed altre ricorrenze e festività che si svolgono nel centro abitato. Devono comunque essere tenuti in debita considerazione gli spazi riservati alla viabilità anche se a senso unico e il transito agevole dei pedoni.
2. Sono ammesse deroghe per festeggiamenti aventi centro in luoghi lontani da quelli individuati innanzi o nelle frazioni e località specifiche da regolarsi nel dettaglio con provvedimenti di Giunta Comunale.
3. Nella eventuale delibera l'organo esecutivo andrà ad individuare anche settori merceologici e spazi tenendo presente la connessione dell'evento alla tradizione o alla ricorrenza religiosa escludendo gli articoli non compatibili con la circostanza.
4. La Giunta Comunale può apportare modifiche, rettifiche, precisazioni o altre disposizioni per meglio regolare tutte le ricorrenze di cui al presente articolo come al punto 3 dell'art. 11 strettamente correlato al presente articolo.
5. Essendo le autorizzazioni commerciali di posteggio previste dal presente articolo legate per lo più a ricorrenza religiosa invalsa nelle tradizioni locali quale occasione di presentazione di articoli diversi dei generi di prima necessità o di largo e generale consumo, la stessa è limitata alla esitazione delle seguenti specializzazioni merceologiche: dolciumi, frutta secca, giocattoli, articoli di bigiotteria, articoli ricordo, articoli religiosi, articoli di antiquariato, articoli per l'ornamento e l'arredamento della casa (escluso mobili e casalinghi), articoli di pelletteria, libri, somministrazioni di alimenti e bevande ed altri prodotti comunque compatibili con la circostanza ricorrente.

ART. 8

DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Il presente regolamento è applicato al commercio sulle aree pubbliche da svolgersi
 - a) Su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) Su posteggi dati in concessione temporanea;
 - c) Su qualsiasi area, purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui alla lettera a) e b) è soggetto ad apposita autorizzazione comunale rilasciata dal Comune di Tursi, in quanto sede del posteggio. L'autorizzazione di cui alla lettera a) abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
3. L'esercizio dell'attività di cui alla lettera c) è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di Tursi per i residenti sul territorio ovvero dal Comune di residenza degli altri

operatori ed abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali dove si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura o di intrattenimento o svago.

4. Le autorizzazioni di cui sopra sono rilasciate a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite a norma di legge. Per i richiedenti operatori non persone fisiche si tiene conto della sede legale.
5. L'autorizzazione all'esercizio di attività di vendita sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione a fiere, sagre o altro tipo di aggregazione su aree pubbliche che ha scopo di effettuare l'esercizio del commercio, fermo restando l'assoggettamento al canone di posteggio, di cui alla lettera b) del punto 1., se per la circostanza specifica lo stesso è regolarmente istituito col presente regolamento o, nei casi previsti, da atto di Giunta Comunale.
6. L'autorizzazione dell'esercizio di cui alla lettera a) punto 1. Del presente articolo cessa unitamente alla concessione prima del termine di anni dieci in caso di soppressione dell'evento cui è connessa, salvo il diritto del titolare ad ottenere altro posteggio di superficie non inferiore, in caso di trasferimento o spostamento in altra zona del territorio Comunale, nel qual caso il canone dovrà essere adeguato al nuovo mercato o fiera o altro.
7. La soppressione o il trasferimento dei mercati e delle fiere e altre ricorrenze può essere disposta dalla Giunta Comunale in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) Caduta sistematica della domanda;
 - b) Numero esiguo degli operatori commerciali partecipanti;Le condizioni indicate al comma precedente dovranno essere documentate rilevando i dati per un periodo di almeno dodici mesi.

ART. 9

RISERVE DI AREE PER AGRICOLTORI ED ALTRI OPERATORI ED ALTRE RISERVE SPECIALI PER AREE DEMANIALI E DI ALTRI PRIVATI

1. Nell'assegnazione dei posteggi o degli spazi deve tenersi presente che delle aree adibite a mercato ed altre manifestazioni, di cui ai precedenti articoli, sarà riservata:
 - a) Una parte ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 ed alla legge 9 febbraio 1963, n. 59. La qualità di agricoltore è provata mediante un certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco del comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita. Il certificato deve essere rinnovato annualmente e deve attestare anche l'ampiezza della superficie utilizzata.
 - b) Una parte agli artigiani di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, recante: "Legge-quadro per l'artigianato"
 - c) Una parte agli industriali che intendono esercitare il commercio su aree pubbliche dei loro prodotti.
 - d) Una percentuale ai soggetti che intendano vendere od esporre per la vendita al dettaglio opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062.
2. Qualora i posteggi fossero assegnati in assenza di apposite destinazioni alle categorie suindicate per mancanza di richieste, gli spazi saranno appositamente reperiti alle periferie delle aree assegnate.
3. Sulle aree periferiche saranno pure individuate superfici idonee per eventualmente accogliere:
 - a) I "Battitori"
 - b) Gli operatori dotati di automarkets le cui dimensioni non consentano la allocazione nei normali posteggi di cui al successivo art. 10.
4. L'esercizio del commercio effettuato ed autorizzato secondo l'art. 8 sulle aree demaniali e su altre aree non rientranti nella definizione di aree pubbliche di cui all'art. 3 di proprietà non

Comunale l'autorizzazione è soggetta al nulla osta o il permesso da parte delle competenti autorità dell'Ente proprietario o del soggetto proprietario.

5. Qualora uno o più soggetti rendano gratuitamente disponibile al Comune un'area privata per lo svolgimento di un mercato, fiera o altra ricorrenza, essa può essere inserita tra le aree destinate a tale attività. Gli stessi hanno titolo, nel rispetto della normativa vigente, che sia loro assegnato un posteggio per ognuno sull'area messa a disposizione.
6. La vendita saltuaria o estemporanea all'interno di spazi condominiali privati può essere effettuata dagli operatori legittimati ai sensi degli artt. 4, 1°c. lett. h) n. 4) e 28, 4° c. del D. L.vo n. 114/98 all'esercizio del commercio presso il domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivo di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

CAPO III – DELIMITAZIONE DELLE AREE DI MERCATO CALENDARIO ANNUALE – ORARIO DI VENDITA

ART. 10 SUPERFICIE E DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, anche nelle periferie dei mercati, fiere ed altre ricorrenze, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
2. I posteggi del mercato mensile osservano una misura standard base di mt. (10 x 5) con costruzione modulare concedibile:
 - a) per metà, misura minima, mt. (5x5);
 - b) nella sua misura base media, mt. (10x5);
 - c) nella misura massima di una base e mezza, mt. (15x5).
3. Tra un posteggio e l'altro deve essere lasciato uno spazio libero non occupato da banchi merce o altro, neanche provvisoriamente.
4. I posteggi verranno dati in concessione indicando nell'atto la numerazione di cui all'allegato "A"
5. In caso di assegnazioni di cui alle lett. a) e c) del punto 2 gli spazi vanno comunque assicurati e garantiti all'atto della concessione. I posteggi di cui alla lett. a) verranno individuati con la dicitura "bis" seguente alla seconda concessione dello stesso posto; quelli di cui alla lett. c) con la dicitura "+ n... bis" in cui n. sta per il numero della metà della base del posteggio che va ad aggiungersi alla base media integra. In nessun caso l'attribuzione di un posteggio di cui alle lett. a) e c) daranno luogo allo spostamento o slittamento della numerazione di cui all'allegato "A".
6. Per quanto compatibili ed attuabili, nell'assegnazione dei posteggi anche per il mercatino settimanale, per le altre tipologie di cui all'art. 7, si attuano i principi di cui innanzi, tenendo presente che:
 - a) per metà della misura minima (4 x 4)
 - b) misura media base (4 x 8)
 - c) misura massima di una base e mezza (4 x 12)
7. Per le tipologie delle aree di cui al punto 6 del presente possono individuarsi anche aree di diverse dimensioni che comunque vengono riportate negli allegati al presente regolamento o ai provvedimenti di Giunta Comunale che li regolano.

ART. 11 CALENDARIO

1. Il mercato mensile osserverà il calendario annuale con cadenza fissa il giorno 20 di ogni mese.
2. Il mercatino settimanale avrà il seguente calendario:

ZONA A)	<i>1° MARTEDI DEL MESE</i>	Piazza C. Doria – Rione SS. Quaranta -
ZONA B)	<i>Gli altri MARTEDI del mese</i>	Piazzetta Pescogrosso ad eccezione del MARTEDI ricadente nella settimana del MERCATO MENSILE. Se il mercato mensile ricade di DOMENICA il

		mercato del MARTEDÌ successivo è eliminato.
ZONA C)	GIOVEDÌ	Caprarico
ZONA D)	SABATO	Panevino

3. Il calendario delle manifestazioni e le ricorrenze di cui all'art. 7 è il seguente:
- Ricorrenze festive libere: tutte le domeniche e le altre festività civili o religiose esplicitamente indicate e non nei punti successivi ad eccezione dei giorni di mercato mensile.
 - Festeggiamenti del S. Patrono – San Filippo -: il 24- 25 e 26 Maggio.
 - Festeggiamenti Madonna dell'Icona: la prima Domenica di Luglio e la vigilia della festa.
 - Festeggiamenti Madonna delle Grazie: la seconda Domenica di Luglio e la vigilia della festa.
 - Festa di San Rocco: il 15 e 16 Agosto.
 - Fiera della Madonna di Anglona: il 2 Settembre (località Anglona).
 - Festeggiamenti Maria SS. Regina di Anglona: il 5-6-7 e 8 Settembre (località Anglona).

ART. 12
ORARIO

- Il Sindaco determina con propria ordinanza, l'orario di vendita nei mercati ed altre tipologie di cui all'art. 7, sulla base degli indirizzi in materia di orari stabiliti dalla normativa Regionale indicata all'art. 2, ai sensi dell'art. 28, comma 12 del D.Lgs. 114/98.
- I giorni e gli orari di attività dei commercianti su aree pubbliche possono essere diversi da quelli previsti per gli altri operatori al dettaglio.
- Limitazioni possono essere stabilite nei casi e per i periodi in cui l'area non sia disponibile per l'uso commerciale per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
- Nel caso che i mercati o altre tipologie di cui all'art. 7 si svolgano di domenica o in altri giorni festivi i commercianti su aree pubbliche osservano gli orari di attività stabiliti dal Sindaco ai sensi dell'art. 28 comma 12, del D.Lgs. 114/98. In tal caso gli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche possono tenere aperti gli esercizi per tutta la durata dei mercati o altre manifestazioni.
- Non possono essere stabiliti, per coloro che vi operano, giorni ed orari di attività diversi in relazione ai prodotti trattati. Il regime dei limiti temporali di svolgimento dell'attività è lo stesso per tutti gli operatori ed è stabilito dal Sindaco sulla base delle specializzazioni merceologiche più presenti.

ART. 13
SPOSTAMENTO DELLA GIORNATA
DI FIERA, MERCATO, MERCATINO, ECC.

- Potrà essere deliberato, per ragioni di pubblico interesse, lo spostamento della data di svolgimento della fiera o mercato in conformità agli indirizzi stabiliti dalla normativa di cui all'art. 2.
- Dello spostamento dovrà essere data notizia agli interessati mediante avviso da affiggere all'albo pretorio.

CAPO IV – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI CANONE E TASSA DI POSTEGGIO

ART. 14

AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE – POSTEGGIO

1. Il rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 114/98, dà diritto ad ottenere la concessione del posteggio: di quello indicato nella domanda, se disponibile, o, in mancanza, di altro il più possibile simile, purché compatibile con il settore merceologico della destinazione delle aree di cui ai precedenti articoli. Il posteggio deve essere indicato nell'autorizzazione.
2. Le autorizzazioni comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante posteggio prive dell'indicazione del posteggio non sono valide.
3. Chi sia già titolare di autorizzazione in un mercato e intenda ottenere altri posteggi in altri mercati, fiere o ricorrenze varie, deve chiedere l'autorizzazione corrispondente.
4. Al fine di permettere ai venditori di sistemare e rimuovere i banchi e le merci, è consentita l'occupazione dei posteggi un'ora prima dell'orario di apertura della vendita e lo sgombrò degli stessi un'ora dopo l'orario di chiusura. I posteggi che entro le ore 8,30 non risultano occupati dall'esercente concessionario dello stesso, saranno assegnati agli esercenti non concessionari aventi titolo, inclusi nel "ruolo di spunta" e presenti sull'area mercatale in base all'ordine di posizione dello stesso. Il ruolo di spunta sarà compilato a seguito di richiesta degli esercenti e con il criterio del più alto numero di presenze nello stesso mercato. In mancanza di riscontro delle presenze, si procederà con il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese. L'assegnazione dei posteggi di cui al precedente comma è limitata alla sola giornata di svolgimento del mercato.
5. Entro un'ora dopo l'orario stabilito per lo svolgimento delle operazioni commerciali i posteggi dovranno essere liberati da ogni sorta di occupazione del suolo.
6. L'operatore ha l'onere giornaliero di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da esse tutti i rifiuti prodotti, ponendoli nelle adeguate attrezzature predisposte dal Comune.

ART. 15

BANDO DI ASSEGNAZIONE

1. L'assegnazione dei posteggi ha luogo sulla base di apposito bando da pubblicare all'albo pretorio del Comune e nei consueti luoghi di affissione, nonché all'albo pretorio dei comuni limitrofi, almeno 15 giorni; poi può procedersi alla formazione della graduatoria.
2. Il bando dovrà indicare fra l'altro:
 - a) Gli elementi di identificazione del mercato;
 - b) La suddivisione dell'area di mercato in settori merceologici omogenei;
 - c) Il numero dei posteggi riservati a ciascun settore;
 - d) I criteri per la formazione della graduatoria di cui ai successivi articoli di questo capo.
3. La concessione pluriennale del posteggio ha una durata di anni 10 e può essere rinnovata.

ART. 16

DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Esercenti il commercio su aree pubbliche che intendono ottenere posteggi devono farne domanda esclusivamente su moduli appositamente forniti dall'Ufficio Commercio.

ART. 17
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI RICHIEDENTI

1. L'ufficio comunale del Commercio, appena scaduto il termine per la presentazione delle domande, raggrupperà le stesse per ciascun mercato, fiera o ricorrenza, una graduatoria sulla scorta, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) ad aspiranti che abbiano maggiore numero di presenze effettive nel mercato, fiera o ricorrenza, oggetto di richiesta, per ogni anno o frazione di anno di frequenza..... punti 3
 - b) ad aspiranti con maggiore anzianità di iscrizione Registro Imprese per il settore merceologico di cui si chiede la concessione, per ogni anno o frazione di anzianità punti 1
 - c) ad aspiranti che frequentano meno di quattro mercati alla settimana comprendendo anche quelli in altro Comuni della Regione punti 2
2. In caso di parità, l'assegnazione seguirà l'ordine di presentazione delle domande. In tutti i casi in cui le domande risulteranno presentate nella stessa giornata, l'ordine di precedenza è stabilito mediante sorteggio.
3. Le medesime regole si applicheranno per gli altri operatori.
4. Gli estremi di concessione del posteggio saranno riportati sull'autorizzazione al commercio

ART. 18
ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO TEMPORANEO NON OCCUPATO

1. I posteggi in concessione pluriennale, temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.
2. I concessionari di posteggi non presenti entro le ore 08,30 non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione del canone pagato.
3. Tali posteggi verranno assegnati secondo l'ordine del cosiddetto "Ruolo di spunta".
4. Il "Ruolo di spunta" è costituito dalla graduatoria di tutti quelli che hanno prodotto domanda per concorrere alla attribuzione dei posteggi di cui all'art. 8 punto 1 lett.a) e non hanno ottenuto la concessione per mancanza di aree, sulla base solo del numero delle presenze nel mercato di che trattasi. Ad essi vanno a sommarsi quelli che hanno prodotto domanda per l'inserimento nel "Ruolo entro il 30 Novembre di ogni anno. L'inserimento dei nuovi richiedenti avverrà entro il 15 Dicembre.
5. Il "Ruolo di spunta" ha la stessa validità delle concessioni con cui si è originariamente formato e comunque non oltre dieci anni.
6. Il "Ruolo di spunta" è aggiornato ogni anno alla scadenza dei termini previsti per l'inserimento sulla base del numero delle presenze nel mercato di che trattasi
7. Il "Ruolo di spunta" è tenuto dall'Ufficio Commercio ed una copia sottoscritta dal Responsabile del Servizio dovrà essere aggiornata e depositata presso il Comando di Polizia Municipale che cura l'assegnazione dei posteggi.

8. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine di posizione in "ruolo", in caso di parità delle presenze, si privilegia la maggiore anzianità in termini e esercizio ininterrotto dell'attività, così come è desumibile attraverso il Registro Imprese (già Registro Ditte).
9. Possono partecipare alle operazioni di spunta anche coloro che non sono inseriti nel Ruolo, qualora alla fine delle operazioni di assegnazione tramite la graduatoria, risultassero posteggi disponibili, purché in possesso di autorizzazione idonea per la partecipazione al mercato di cui trattasi.
10. Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale, del suo legale rappresentante se trattasi di società o di dipendente o di collaboratore familiare, sempreché muniti di autorizzazioni originali.
11. La presenza è annotata, a cura del personale del Comando di Polizia Municipale, su apposito registro ed è controfirmata dall'operatore o da chi per esso.
12. In caso di subingresso nell'azienda, il subentrante acquisisce le presenze maturate dal cedente sull'autorizzazione oggetto di volturazione.
13. La presenza è conteggiata con riferimento al numero di volte che l'operatore si è presentato sul Mercato ai fini dell'assegnazione, a prescindere dal fatto che esso abbia potuto ottenere la concessione giornaliera.
14. Qualora in caso di assegnazione del posteggio l'operatore non provveda ad effettuare il mercato, la presenza non è conteggiata.
15. La mancata presenza per tre anni consecutivi comporta la cancellazione della graduatoria ed il conseguente azzeramento delle presenze.
16. Non è ammessa la partecipazione alle operazioni di spunta alle ditte che con lo stesso titolo autorizzatorio effettuano nella stessa giornata altre operazioni di spunta o di mercato, a meno che non risultino posti vacanti ad ultimazione delle operazioni di cui al presente articolo.

ART. 19

TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Qualora nel mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata, della richiesta stessa non risulti essere stata presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio richiesto.

ART. 20

VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

1. Le graduatorie di cui al precedente art. 17 sono approvate con atto determinativo dal Capo Area in cui ricade la struttura operativa dell'ufficio Commercio. Esse hanno validità decennale e saranno aggiornate d'ufficio annualmente al 15 dicembre, con atto determinativo dello stesso funzionario che le ha redatte, sia per quanto riguarda le cancellazioni per qualsiasi causa che per le nuove domande di iscrizione se riferite ai posteggi di cui all'art. 8 punto 1 lettera a). Le graduatorie relative ai posteggi di cui all'art. 8 punto 1 lettera b) hanno validità triennale e sono aggiornate con le stesse modalità di quelle indicate innanzi nello stesso punto.
2. Gli atti determinativi e le graduatorie di cui ai precedenti articoli, nonché le successive variazioni, saranno pubblicate all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e nei luoghi eventualmente predisposti di cui all'art. 2 punto 2 del presente.
3. Contro le medesime gli interessati potranno proporre ricorso alla Giunta comunale che deciderà entro i 15 giorni successivi.

4. Con la stessa deliberazione dovranno indicarsi al funzionario le modifiche da porre in essere, eventualmente e formare la nuova graduatoria.
5. Notizie sulla citata deliberazione e sulla determinazione esecutiva saranno notificate sia al ricorrente che a quanti venissero ad assumere, nella nuova graduatoria, un diverso ordine.

ART. 21

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. In esecuzione della graduatoria di cui al precedente art. 17, gli interessati saranno convocati, con almeno 7 giorni di preavviso, nell'Ufficio comunale di Commercio per la scelta del posteggio. Non aderendo alla richiesta in termini, il funzionario dopo essersi accertato della effettiva e puntuale convocazione e che l'interessato non ha giustificato la non adesione, assegnerà d'ufficio il posteggio.

ART. 22

SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. L'ipotesi di subingresso è attuabile esclusivamente con il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda. Esso comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità e della titolarità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.
2. La concessione del posteggio a favore del subentrante decade nel caso egli non consegua l'autorizzazione commerciale entro dodici mesi dalla data dell'atto tra vivi o dalla morte del concessionario originario.
3. In caso di morte del concessionario il termine di un anno può essere protratto per ulteriori mesi sei qualora il subentrante non sia in possesso del requisito di cui al comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 114/98 purché il ritardo non sia imputabile all'interessato.
4. La sospensione dell'attività per subingresso costituisce assenza giustificata dai mercati, fiere e altre ricorrenze.

ART. 23

POSTEGGI SU AREE PRIVATE

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune, gratuitamente, un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, i soggetti stessi hanno titolo a che sia loro assegnato un posteggio che richiedono su ciascun'area offerta.

ART. 24

POSTEGGI IN OCCASIONE DI FIERE O SAGRE O ALTRE RIUNIONI STRAORDINARIE

1. In occasione di fiere o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, possono essere concesse autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi abbia i requisiti previsti dalla legge e nei limiti dei posteggi appositamente previsti o non assegnati in via continuativa o pluriennale
2. La domanda di concessione deve pervenire in bollo legale al protocollo dell'ente entro 30 giorni prima dell'evento. Nell'attribuzione dei posteggi con autorizzazioni temporanee per le domande pervenute nel termine sopra indicato si applicano per quanto compatibili i criteri e punteggi delle autorizzazioni pluriennali seguendo ed esauendo prioritariamente gli iscritti alla

graduatoria indicata al punto 1 dell'art. 20 del presente regolamento, relativa alle concessioni di cui al punto 1 lett. b) dell'art. 8.

3. Le domande pervenute oltre il termine, anche se inserite nella apposita graduatoria di cui al precedente punto, sopra indicato saranno soddisfatte solo in presenza di disponibilità settoriale e di posteggi rispettando l'ordine di anzianità della richiesta.
4. Per tutte le manifestazioni a carattere festivo possono attribuirsi fino a 6 posteggi con concessione decennale seguendo le modalità previste per la lett. a) del punto 1 dell'art. 8, anche escludendo le festività domenicali.
5. Le concessioni di che trattasi assumono il nome di "Ricorrenze festive libere" e sono previste al punto 3 lett. a) dell'art. 11. Tutte le altre concessioni previste nello stesso punto 3 dell'art. 11 hanno carattere temporaneo se richieste singolarmente.

ART. 25

POSTEGGI DEGLI OPERATORI E DEGLI AGRICOLTORI ITINERANTI

1. Gli operatori esercenti il commercio in forma itinerante e gli agricoltori, i quali esercitano la vendita dei propri prodotti con la stessa modalità, non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.
2. (Prima della modifica): Le soste possono essere fatte in forma ambulante itinerante (girovaga) per frutta – verdura – latticini – da svolgersi nei giorni di lunedì – martedì e giovedì, sostando massimo 1 ora nei seguenti posti del centro abitato - escluso Via Roma -:
 - Piazzetta A. Doria;
 - Piazza A. di Savoia;
 - 1^ traversa Via Roma;
 - Via Napoli – fine – (costa);
 - Traversa Via Roma – Via E. Fermi;
 - Pineta;
 - Via Romania (suore);
 - Via Matteotti (comando CC.);
 - Via Toselli;
 - Piazza Plebiscito;
 - Rione Rabatana.
3. Gli altri itineranti con merci varie, con diritto di sosta negli stessi luoghi indicati al punto 2 potranno svolgere l'attività nei giorni di lunedì – mercoledì e venerdì.
4. Per il tempo consentito, nelle soste gli operatori devono comunque evitare di creare intralcio alla circolazione e di rispettare una distanza minima da altre attività simili, aventi sede fissa, di almeno 30 mt.
4. Gli esercenti l'attività itinerante di generi alimentari, diversi da quelli al punto 2 del presente articolo, possono svolgerla esclusivamente negli spazi appositamente predisposti del Mercato Coperto o nei posteggi, qualora risultassero concessionari, in virtù delle disposizioni indicate, in merito, nel presente regolamento.

ART. 26

POSTEGGI SU AREE DEMANIALI

1. L'esercizio del commercio nelle aree demaniali è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità, le quali stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette, ai sensi dell'art. 28, comma 9 del D. Lgs. 114/98.

ART. 27
COMMERCIO NEGLI SPAZI AUTOSTRADALI

1. Per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche negli spazi autostradali è necessario il permesso del soggetto proprietario o gestore, ai sensi dell'art. 28, comma 10 del D.Lgs.114/98.

ART. 28
CANONE DI POSTEGGIO

1. Il canone per la concessione di posteggio è stabilito in conformità ai criteri ed indirizzi dettati dall'art. 43 della L.R. 19/99.
2. Il canone sarà distinto in relazione alle concessioni pluriennali ed alle concessioni temporanee. Per le prime il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente, per le seconde al momento dell'assegnazione e prima della concessione.
3. Il canone per le concessioni decennali è connesso al mercato mensile, ai mercatini settimanali distinti in graduatoria diverse per zone, alle ricorrenze assunte cumulativamente alla lett. a) del punto 3 dell'art. 11 "Ricorrenze festive libere", con o senza festività domenicali.
4. Nel rispetto di quanto indicato ai punti precedenti il canone è stabilito in:
 - a) Euro 6 a mq. annui per le concessioni decennali del mercato mensile.
 - b) Euro 8 a mq. annui per le concessioni decennali del mercatino settimanale nella zona B.
 - c) Euro 3 a mq. annui per le concessioni decennali del mercatino settimanale nella zona A.
 - d) Euro 2 a mq. annui per le concessioni decennali del mercatino settimanale nelle zone C e D da considerarsi cumulativamente.
 - e) Euro 8 a mq. per le concessioni decennali per le "Ricorrenze festive libere".
 - f) Euro 0,50 a mq. per ogni giorno utile, in caso di concessioni temporanee.
 - g) Euro 5 per le concessioni di cui alla lett. e) prive delle festività domenicali.

ART. 29
TASSA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Per le occupazioni di suolo pubblico dovrà essere corrisposta la relativa tassa, secondo le tariffe stabilite ai sensi dell'art. 45 , comma 5 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 del vigente regolamento Comunale.

CAPO V – DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO

ART. 30

AFFISSIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

1. Per tutta la durata dell'utilizzo è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre bene in vista l'apposito documento relativo alla concessione del posteggio contenente i dati identificativi del concessionario, gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con la specificazione delle tabelle merceologiche, nonché il numero distintivo del posteggio.
2. Inoltre, in qualsiasi momento dovranno essere esibiti, a richiesta del personale preposto alla vigilanza: l'autorizzazione per il commercio e il libretto sanitario (ove richiesto per legge).

ART. 31

POSTEGGI – BANCHI DI VENDITA

1. Nell'ambito dei posteggi concessi, agli assegnatari è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro, e sempreché siano direttamente pertinenti al settore merceologico in cui operano.
2. Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza di almeno 50 cm. dal suolo e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio.
3. Per le calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, arredamenti e animali da cortile è consentita l'esposizione a terra.
4. L'eventuale copertura del banco deve avere un'altezza di almeno metri 2.10 dal suolo ed essere collocata in modo da lasciare libero e agevole il passaggio, da non costituire pericolo o molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi.
5. Nei posteggi è consentita la sosta degli autoveicoli, purché rientrino entro i limiti del posteggio assegnato.
6. E' sempre vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce fuori dell'area di posteggio assegnata.

ART. 32

CONTROLLO IGIENICO – SANITARIO

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura e alle loro caratteristiche; tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.
3. Qualora l'attività di cui al comma 2 sia esercitata mediante veicoli, essi debbono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.
4. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree previste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.
5. Il commercio su aree pubbliche di carne fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di

allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.

6. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale ittiche comprese, svolto in forma itinerante è vietato, salvo che sia effettuato con i veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3 e secondo i criteri previsti con apposita ordinanza dal Ministero della sanità.

ART. 33

PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. Il commerciante è obbligato ad indicare i prezzi di vendita.

ART. 34

DIVIETO DI PUBBLICITA'

1. Nell'ambito dei mercati sono vietati sia la pubblicità sonora che il richiamo per mezzo di impianti sonori e di amplificazioni di qualsiasi tipo, fermo restando quanto previsto dall'art. 10.
2. E' vietato disturbare con grida e schiamazzi e importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.

ART. 35

LIMITI AL MERCATO

1. Nell'ambito del mercato gli operatori al dettaglio, diversi dai commercianti su aree pubbliche, possono tenere aperti gli esercizi su tutta la durata del mercato.

CAPO VI – SANZIONI

ART. 36 SANZIONI

1. Le violazioni delle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 3.098,74 ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 114/98.
2. In caso di particolare gravità o di recidiva il Comune può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

ART. 37 DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo ininterrotto complessivamente superiore ad assicurare 3 presenze, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, comporta la decadenza dalla concessione del posteggio. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività occasionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è di 3 presenze continuative salvo i casi previsti innanzi. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va sancita da atto determinativo e immediatamente comunicata all'interessato dal responsabile dell'ufficio Commercio

ART. 38 REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il Sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.
2. Qualora sia revocata la concessione del posteggio per i motivi di cui al comma 1, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, di superficie non inferiore a quello eliminato e localizzato, possibilmente, in conformità alle scelte dell'operatore.

CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 39

LIMITAZIONI E DIVIETI ALLA LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI

1. Limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse possono essere stabiliti anche per la localizzazione dei posteggi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 112/1991.
2. Limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività dalla legge, stabiliti per creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o su aree pubbliche, sono illegittimi.

ART. 40

COMMERCIO DI ANIMALI VIVI

1. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

ART. 41

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 42

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente ultimerà il suo iter trascorso il 15° giorno dalla pubblicazione all'albo Pretorio unitamente alla deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.
2. Il presente regolamento troverà applicazione dal 01.01.2003 pertanto in sede di prima attuazione tutte le operazioni dovranno essere svolte in modo da essere compatibili con detta decorrenza.

**MODIFICHE APPORTATE, AL REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE, CON DELIBERA DI G.C. N° 75 DEL 4.04.2003:**

- 1) L'art. 11 (CALENDARIO) comma 3 LETTERA c) là dove recita: "Festeggiamenti Madonna dell'Icona: la prima Domenica di Luglio e la vigilia della festa" va modificato e deve intendersi nel modo seguente: **"Festeggiamenti Madonna dell'Icona: il 2 Luglio e la vigilia della festa giorno 1 Luglio"**.
- 2) L'art. 25 (POSTEGGI DEGLI OPERATORI E DEGLI AGRICOLTORI ITINERANTI) il **punto 2** viene sostituito nel modo seguente: **"Le soste possono essere fatte in forma ambulante itinerante (girovaga) per frutta – verdura – latticini – da svolgersi nei giorni di lunedì – mercoledì e venerdì, sostando massimo 1 ora in tutti i posti del centro abitato compreso il centro storico escluso tutto Via Roma. Il punto 3, sempre dell'art. 25 viene sostituito nel modo seguente: "Gli altri itineranti con merci varie, con diritto di sosta nel modo indicato al punto 2 potranno svolgere l'attività nei giorni di lunedì – martedì e giovedì.**
- 3) L'art. 28 (CANONE DI POSTEGGIO) comma 4 lettere b) e c) vanno uniformati in un'unica lettera che diventa **"b) Euro 8 a mq. Anni complessivamente per la concessione decennale del mercatino settimanale nella zona A e zona B conglobate"**.